

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1747

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GARATTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1995

---

Modificazioni alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, concernente  
norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione  
dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'intento ispiratore della legge 5 febbraio 1992, n. 175, nobilissimo e sicuramente meritevole degli allargati consensi di cui ha a suo tempo beneficiato, è stato ed è tuttora quello di sottoporre a verifiche iniziali ed a controlli successivi anche periodici, l'intero settore della sanità privata e no.

Tuttavia, l'originaria formulazione delle norme in questione, nel loro successivo concreto operare, ha messo in luce taluni inconvenienti e discrasie che, anche per la loro difficile e comunque malagevole applicazione, ne ha in larga misura impedito o comunque rallentato quella larga applicazione che invece sarebbe auspicabile.

Tra questi inconvenienti, quello che maggiormente ha assunto determinati rilievi è costituito dalla particolare severità e dall'insolito rigore con il quale la normativa in esame sanziona le infrazioni ai precetti dalla stessa dettati.

Si pensi, ad esempio, all'ipotesi disciplinata dalla prima parte dell'articolo 3, ov'è stabilito che tutte le volte in cui sia stata effettuata una forma di pubblicità oggettivamente consentita ma non previamente autorizzata, è comminata - e quindi deve essere inflitta - una sospensione dall'esercizio della professione non inferiore a due mesi.

Altrettanto eccessiva appare la sanzione minima di sei mesi di sospensione prevista nell'ultima parte dello stesso articolo.

Eppure possono ipotizzarsi - anche senza eccessivi sforzi di fantasia - casi nei quali se anche un minimo grado di «colpa» può essere attribuito al medico che si renda responsabile di simili illeciti, tuttavia si tratta di infrazioni assolutamente veniali (si pensi

ad una targa dimenticata in un precedente recapito e quindi non rimossa ma neanche autorizzata; ad una pubblicazione ripetuta in un elenco telefonico solo perchè non tempestivamente «disdetta» a causa di una dimenticanza; eccetera), per le quali due mesi di sospensione appaiono un prezzo, non soltanto economico, davvero eccessivo.

Anche perchè i pazienti - magari soggetti a frequenti e delicati trattamenti terapeutici - che apprendono di doversi privare dell'assistenza del loro medico di fiducia, raggiunto da una sospensione disciplinare così pesante, hanno tutte le ragioni di pensare, senza altre informazioni, che il medico stesso si sia reso responsabile di ben altre e più gravi colpe.

Con il presente disegno di legge si vuole ovviare agli anzidetti difetti di formulazione di norme, per ogni altro aspetto validissime ed efficaci, introducendo alcune innovazioni che da un lato valgono a consentire ai singoli ordini professionali di graduare la sanzione da applicare, tenendo conto adeguatamente della particolarità delle singole situazioni pervenute al loro esame e dall'altro lato contribuiscono a privare gli anzidetti organi di un illimitato ed arbitrario potere che possa giungere di fatto alla definitiva cancellazione dall'Albo di un professionista che sia macchiato di illeciti sicuramente gravi ma che hanno bisogno anch'essi di essere regolamentati in modo chiaro e non lasciato a reazioni che possono apparire arbitrarie e poste a tutela più di interessi corporativi e settoriali che non di quello pubblico generale che in realtà deve essere l'unico a dominare nel settore considerato.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. L'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, è sostituito del seguente:

«1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, che effettuino pubblicità nelle forme consentite dallo stesso articolo senza preventiva autorizzazione del sindaco, possono essere sospesi dall'esercizio della professione per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Nei confronti del soggetto che per la prima volta incorra in infrazioni alle norme contenute nella presente legge e che immediatamente si adoperi per rimuovere la pubblicità non autorizzata, la richiesta di autorizzazione da lui presentata al sindaco, munita del nullaosta prescritto dall'articolo 2, comma 1, entro trenta giorni dall'accertamento, sospende il procedimento disciplinare eventualmente in corso o ne impedisce temporaneamente l'avvio, sinchè il sindaco non avrà adottato i provvedimenti di sua competenza.

3. Qualora la pubblicità non autorizzata contenga indicazioni false, le sanzioni di cui al comma 1 possono essere raddoppiate.

4. Alle medesime sanzioni sono soggetti gli esercenti le professioni sanitarie che effettuino o comunque consapevolmente consentano, ovvero tollerino senza farne tempestiva denuncia ai competenti Ordini professionali, che venga effettuata pubblicità a qualsiasi titolo con mezzi o forme non disciplinati dalla presente legge».

**Art. 2.**

1. L'articolo 5, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 175 è sostituito del seguente:

«4. I titolari e i direttori sanitari responsabili delle strutture di cui all'articolo 4,

che effettuino pubblicità nelle forme consentite senza preventiva autorizzazione regionale, rilasciata previa acquisizione del parere prescritto dal comma 1 possono essere sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo non superiore a sei mesi.

*4-bis.* La richiesta di autorizzazione presentata dall'interessato che incorra per la prima volta in violazioni alla presente legge, ai competenti Organi regionali, entro quindici giorni dall'accertata violazione, e che immediatamente si adoperi per rimuovere la pubblicità non autorizzata, sospende il procedimento disciplinare eventualmente in corso o ne impedisce temporaneamente l'avvio, sinchè la Regione non avrà adottato i provvedimenti di sua competenza.

*4-ter.* Le sanzioni previste nei commi 4 e *4-bis* possono essere raddoppiate qualora i soggetti indicati nel comma 4 effettuino o comunque consapevolmente consentano, ovvero tollerino senza farne tempestiva denuncia ai competenti ordini professionali, che venga effettuata pubblicità a qualsiasi titolo con mezzi o forme non consentiti dalla presente legge».

#### Art. 3.

1. L'articolo 5, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, è sostituito dal seguente:

«5. Qualora la pubblicità non autorizzata contenga indicazioni false sulle attività o prestazioni che la struttura è abilitata a svolgere o non contenga l'indicazione del direttore sanitario, l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività sanitaria è sospesa per un periodo non superiore ad un anno».

#### Art. 4.

1. L'articolo 8, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, è sostituito dal seguente:

«1. Gli esercenti le professioni sanitarie che prestano comunque il proprio nome,

ovvero la propria attività, allo scopo di permettere o di agevolare l'esercizio abusivo delle professioni medesime, sono puniti con l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni».

